

(N. 1035)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla X Commissione permanente (Industria e commercio, turismo) della Camera dei deputati  
nella seduta del 12 maggio 1950 (V. Stampato N. 1188)*

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

(DE GASPERI)

**di concerto col Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

**col Ministro di Grazia e Giustizia**

(PICCIONI)

**col Ministro del Tesoro**

(PELLA)

**col Ministro della Difesa**

(PACCIARDI)

**col Ministro dei lavori pubblici**

(ALDISIO)

**col Ministro dei Trasporti**

(D'ARAGONA)

**col Ministro dell'Industria e Commercio**

(TOGNI)

**e col Ministro della Marina mercantile**

(SIMONINI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 19 MAGGIO 1950

**Riserva di forniture e lavorazioni, per le Amministrazioni dello Stato, in favore degli stabilimenti industriali delle regioni meridionali e determinazione delle zone da comprendersi nell'Italia meridionale e insulare.**

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

È fatto obbligo alle Amministrazioni dello Stato di riservare agli stabilimenti industriali, comprese le piccole industrie e quelle artigiane, delle provincie del Lazio, dell'Abruzzo e Molise, della Campania, della Lucania, delle Puglie, della Calabria, della Sicilia e della Sardegna, e dei territori dell'isola d'Elba, le forniture e lavorazioni previste dal decreto legislativo 18 febbraio 1947, n. 40. Lo stesso obbligo è posto a carico delle Amministrazioni delle ferrovie dello Stato e della Marina militare, per le forniture previste dai decreti legislativi 14 giugno 1945, n. 374, e 15 novembre 1946, n. 503.

## Art. 2.

Le Amministrazioni dello Stato sono tenute a bandire una gara a parte per una quota, non inferiore al quinto, delle forniture e lavorazioni

di ciascun anno finanziario, riservata agli stabilimenti ed industrie artigiane dell'Italia meridionale ed insulare, fatta eccezione per quelle forniture e lavorazioni tecnicamente non frazionabili o che non possano essere effettuate dai predetti stabilimenti, da determinarsi ogni anno con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro dell'industria e del commercio, sentite le Amministrazioni e le Camere di commercio, industria ed agricoltura delle provincie interessate. Il decreto anzidetto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

La percentuale che viene esclusa dalla riserva del quinto sarà comunque recuperata con il proporzionale aumento delle lavorazioni e delle forniture che le ditte delle regioni di cui all'articolo 1 sono in grado di offrire, fino a raggiungere una quota non inferiore al quinto delle forniture e delle lavorazioni di ciascun anno finanziario.

*Il Presidente della Camera dei deputati*  
GRONCHI.